

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

T.A.R. Molise, Sez. I 24 febbraio 2025, n. 55 - Gaviano, pres.; Lalla, est. - “Allevamento Selvaggina” di Trivisano Pasquale (avv. Salini) c. Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) n. 3 – Isernia (avv. Petrarca).

Caccia - Ambiti territoriali di caccia - Natura giuridica - Soggetto espletante un'attività di pubblico interesse.

L'Ambito territoriale di caccia viene oggettivamente in rilievo in una veste pubblicistica, in qualità di soggetto espletante un'attività di pubblico interesse, e come tale è soggetto alla disciplina dettata in tema di accesso agli atti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, la quale specifica che «Ai fini del presente capo si intende: (...) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario» [cfr. l'art. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990] (1).

(1) Sul punto v. T.A.R. Toscana, Sez. II 8 settembre 2022, n. 1022.

*

Cons. Stato, Sez. IV 10 febbraio 2025, n. 1071 - Mastrandrea, pres.; Rotondo, est. - Med Sea Litter Italia s.r.l. (avv. ti Zoppini, Vercillo) c. Comune di Tuscania (avv. ti Sabato, Genovese) ed a.

Ambiente - Pronuncia di VIA e PAUR sul progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili - Assoluta inidoneità dell'area individuata ad accogliere una discarica.

La circostanza che un progetto abbia ottenuto (come nella specie) regolare parere positivo dall'autorità preposta alla VIA non comporta che tale progetto sia stato autorizzato, dovendo in ogni caso intervenire il rilascio dell'ALA. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l'ALA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento in concreto proposto. E invero, la VIA e l'ALA sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi e autonomi (tanto da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi). Così stando le cose, l'autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso. Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L'unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 10 giugno 2010, n. 5154, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 10 febbraio 2025, n. 1064 - Lopilato, pres. f.f.; Santise, est. - Provincia di Frosinone (avv. Iadecola) c. Acea Ato 5 Spa (avv. Cristiano) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Fanghi da depurazione - Trattamento - Qualificazione di fanghi.

L'art. 110 del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 3, nel derogare alla regola generale contenuta nel comma 1, secondo cui «è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti», prevede, alla lett. c), che il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati, i «materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente». La deroga legislativa è, quindi, consentita purché “i materiali” derivino da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali il completamento del trattamento medesimo non è tecnicamente o economicamente realizzabile. Va, peraltro, precisato che la deroga normativa si estende anche ai rifiuti, in quanto riguarda anche i «a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti

per lo scarico in fognatura» e i «b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3». L'art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue), stabilisce che «i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione». L'espressione «comunque solo» è stata inserita dall'articolo 9, comma 1, del d.l. del 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e rafforza sostanzialmente quanto poteva già desumersi prima del citato intervento normativo ovvero che la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo di trattamento. La «precisazione» normativa sgombra definitivamente il campo dal dubbio sull'interpretazione corretta della norma. In ogni caso la ratio della deroga è consentire il trattamento dei materiali in altro impianto idoneo a riceverli qualora negli impianti di provenienza non sia possibile completare il processo produttivo. La norma usa evidentemente l'espressione materiali e non rifiuti proprio perché se il materiale non ha completato il suo processo di trattamento e viene trasferito in altro impianto non può essere considerato ancora rifiuto in senso stretto, ai sensi dell'art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006 (1).

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. IV 10 maggio 2024, n. 1716 ord., in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2015, n. 29069, D.N., in *Guida al diritto*, 2015, 49-50, 72; Cass. Sez. III Pen. 23 aprile 2008, n. 22245, P.M. in proc. Rapino, rv. 240.240; Corte di giustizia UE, Sez. I 12 dicembre 2013, in cause riunite C-241/12 e C-242/12, in *Foro amm.* CDS, 2013, 12, 3252.

*

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 10 febbraio 2025, n. 293 - Pennetti, pres.; De Giovanni, est. - (*Omissis*) (avv. Crisafulli, Marocco e Procopio) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Calzone) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti provenienti da un impianto di trattamento delle acque reflue (ITAR) e da un impianto di trattamento spurghi di desolfurazione DeSOx (ITSD) - Fanghi classificati come rifiuti non pericolosi - Trasporto - Responsabilità del produttore.

In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti l'art. 188, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. stabilisce che la consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale ad un intermediario abilitato, al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito, esclude la responsabilità dello stesso produttore per il recupero o smaltimento dei rifiuti laddove il conferimento sia effettuato a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che «(...) il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario». L'esclusione di responsabilità presuppone che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (1).

(1) Sul punto *ex multis* v. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 14 aprile 2023, n. 945, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. VI 5 febbraio 2025, n. 902 - Volpe, pres.; Agostini, est. - Paneni ed a. (avv. Gostoli e Falasca) c. Regione Lazio (avv. Privitera) ed a.

Bellezze naturali - Perimetrazione, ai fini della “dichiarazione di notevole interesse pubblico”, di alcuni terreni ritenuti di particolare pregio paesistico - Tutela dei valori ambientali e paesaggistici.

Le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dell'ambiente esercitano una discrezionalità amplissima, in quanto correlata a valori primari di rango costituzionale ed internazionale, rispetto ai quali la ponderazione degli interessi privati non deve essere giustificata neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto sia stato contenuto al minimo possibile, collocandosi tale valutazione all'interno della tutela costituzionale del paesaggio. Ne consegue che, gravando la tutela ambientale e paesaggistica su un bene complesso ed unitario, anche se non necessariamente omogeneo (non a caso questo termine è stato espunto dalla legge), l'avvenuta edificazione, il degrado, l'antropizzazione di una determinata area non costituiscono ragioni sufficienti per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici e culturali ad essa legati, per i profili espressivi di “identità” ambientale, storico e paesaggistica che vi si ritrovano. Il nuovo testo dell'art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell'ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, sicché l'interpretazione delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. VII 5 luglio 2023, n. 6578, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 21 marzo 2023, n. 2836, *in*; Cons. Stato, Sez. V 22 marzo 2012, n. 1640, in *Riv. giur. edil.*, 2012, 2, I, 349; Cons. Stato, Sez. IV 5 luglio 2010, n. 4246, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 1, 111; Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3770, in questa Riv., 2010, 3, 210; Corte giust. 25 luglio 2008, C-142/07, in *Racc.*, 2008, I-06097; Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367, in questa Riv., 2008, 9, 537, con nota di S. CARMIGNANI.

*

Cons. Stato, Sez. II 4 febbraio 2025, n. 865 - Di Carlo, pres. f.f.; Addesso, est. - Cave Spadea & C. S.r.l. (avv.ti Scaparone e Cerutti) c. Comune di Montecrestese (n.c.).

Sanità pubblica - Rifiuti - Materiale da scavo - Deposito temporaneo di inerti - Permesso di costruire in sanatoria - Diniego - Rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

La tesi secondo cui il materiale impiegato nel ciclo produttivo di un'impresa deve essere qualificato come materia prima anche se scaturisce, quale elemento di risulta, dal ciclo produttivo di un'altra impresa, è smentito dal dato normativo. L'art. 185, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 prevede, in particolare, che «il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter». Sulla base della disposizione sopra citata, l'individuazione del regime giuridico del materiale da scavo presuppone la previa qualificazione del medesimo quale rifiuto, sottoprodotto o materiale che ha cessato di essere tale, secondo il seguente ordine: a) in via preliminare, occorre valutare se esso costituisca rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), ossia se si tratti di materiale «di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»; b) in caso di esito negativo dell'accertamento sub a), occorre valutare se costituisca un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis in quanto: b.1) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b.2) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; b.3) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; b.4) l'ulteriore utilizzo è legale; c) ove siano soddisfatti i requisiti sub b) il materiale da scavo, ottenuto come sottoprodotto, può essere utilizzato per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 186 ratione temporis vigente, le quali devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista (art. 186 comma 4); d) se, invece, il materiale non soddisfa né le condizioni sub a) né quelle b), è possibile escluderne la qualità di rifiuto, sussistendo i presupposti indicati dall'art. 184 ter. In tal caso, potrà essere qualificato come materia prima ed essere reimpiegato senza necessità dell'allegazione di un progetto di riutilizzo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 28 gennaio 2025, n. 646 - Lopilato, pres. f.f.; Santise, est. - Winderg San Potito S.r.l. (avv.ti Viola, Sticchi Damiani, Tonoletti) c. Comune di Ascoli Satriano (Fg) (avv. Meale) ed a.

Ambiente - Protezione dell'ambiente e autorizzazioni in materia ambientale - Differenze tra VIA ed AIA

In tema di protezione dell'ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; la VIA si differenzia dall'AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell'impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell'ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all'impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l'esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all'interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco; di tale esegesi vi è un chiaro riflesso nella disposizione recata dall'art. 29, comma 1, del c.d. codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge (1).

(1) In senso conforme Cons. Stato, Sez. VI 30 gennaio 2004, n. 316, in *Foro it.*, 2006, 5, III, 274; successivamente: Cons. Stato, Sez. V 6 luglio 2016, n. 3000, in *Foro amm.*, 2016, 7-08, 1779; Cons. Stato, Sez. IV 15 gennaio 2018, n. 190, in <https://www.osservatoriogromafie.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 13 settembre 2017, n. 4327, *in*; da ultimo Cons. Stato, Sez. IV 21 luglio 2022, n. 6406, *in*; Cons. Stato, Sez. IV 14 luglio 2022, n. 6013, *in*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 27 gennaio 2025, n. 619 - Lopilato, pres. f.f.; Carpino, est. - Comune di San Giovanni Lupatoto (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv.ti Londei, Zanlucchi, Quarneri) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto di gestione di rifiuti - Legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzativi relativi ad una discarica.

Nei giudizi per interessi ambientali, la condizione della vicinitas ai fini della legittimazione a ricorrere non esclude la necessità di dimostrare, nel caso di contestazione, la sussistenza effettiva di un pregiudizio; in difetto di tale dimostrazione il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere. Anche i Comuni vicini - come quelli ove si insedia una discarica - devono fornire elementi concreti atti a dare prova dell'idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione, pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. La legittimazione in capo ai Comuni all'impugnazione del provvedimento di localizzazione nel loro territorio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi va riconosciuta solo a condizione che gli enti medesimi dimostrino il concreto pregiudizio che la realizzazione dell'impianto sarebbe in grado di produrre negli ambiti territoriali di rispettiva competenza (fattispecie riguardante l'interesse al ricorso di un Comune che si ritiene leso dal perseguimento di un più ampio fine pubblico - realizzato nel Comune confinante - del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, interesse facente capo ad una più ampia collettività amministrata) (1).

(1) In senso conforme cfr.: cfr. Cons. Stato, Sez. V 21 aprile 2021, n. 3247, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>; Cons. Stato, Sez. VI 19 ottobre 2007, n. 5453, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. VI 22 gennaio 2025, n. 483 - Caputo, pres. f.f.; Ravasio, est. - Fallimento Itam International S.a.s. di Nerina Filippone & C. (avv.ti Dal Molin, Brigandi) c. (avv. Marelli) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Presenza dei rifiuti in un sito industriale - Onere di ripristino e di smaltimento di rifiuti - Curatela fallimentare - Gestore dei beni immobili inquinati.

Ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192, d.lgs. n. 152-2006, gravando sulla massa fallimentare i relativi costi. In questo senso, la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, che il curatore fallimentare acquisirebbe al momento della dichiarazione di fallimento, innestano la legittimazione passiva della stessa curatela agli obblighi di sgombero. Il principio «chi inquina paga» non vale ad esonerare la curatela fallimentare dagli obblighi anzidetti. La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata. Nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz'altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 26 gennaio 2021, n. 3, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 gennaio 2025, n. 456 - Mastrandrea, pres.; Martino, est. - Brema s.r.l. (avv.ti Domenichelli e Scuglia) c. Comune di Monselice (avv. Farina) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Principio «chi inquina paga» - Trasporto non autorizzato - Responsabilità.

I principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 178 e 188, sono collegati al principio di derivazione eurounitaria «chi inquina paga» (richiamato anche dalla direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti), e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione. I principi di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente e del «chi inquina paga» cristallizzano regole di imputazione, con riferimento alla produzione di danni all'ambiente, ponendo canoni di diligenza in capo agli operatori nell'esplicazione delle loro attività, configurandone la responsabilità patrimoniale e personale in caso di violazione, e ponendo altresì oneri di attivazione immediata in capo ai soggetti che hanno prodotto il danno. Alla luce dei principi vigenti in materia, il fatto di non essere abilitato al trasporto dei rifiuti esige uno specifico obbligo di diligenza, poiché, diversamente opinando, verrebbe a determinarsi una evidente lacuna nel sistema di gestione dei rifiuti, basato come detto sui principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella filiera dei rifiuti. In ordine al contenuto della «posizione di garanzia» gravante sul trasportatore, in analogia a quanto stabilito all'art. 193, comma 17, del codice dell'ambiente per i trasportatori autorizzati al trasporto di rifiuti, il trasportatore non abilitato sia tenuto a verificare la correttezza ed esaustività dei documenti di trasporto nonché a rilevare, quantomeno, le difformità e/o anomalie agevolmente percepibili.

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III Pen. 14 febbraio 2020, n.5912, Arzaroli, rv. 278.411; cfr. anche Cass. Sez. III Pen. 27 maggio 2022, n. 20734, T.L.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III 3 gennaio 2025, n. 55 - Ianigro, pres.; Valletta, est. - E.S. e I.M. (avv. Montefusco) c. Comune di Ercolano (avv. Mainelli) ed a.

Bellezze naturali - Interventi modificativi del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale - Sono soggetti al vaglio preventivo dell'Ente Parco al fine di assicurare una effettiva tutela delle aree protette. Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Ordine di demolizione - Delle opere abusive - Adottato dall'Ente Parco del Vesuvio - Al fine di assicurare il ripristino dei valori naturalistici e ambientali violati - Costituisce atto vincolato e necessitato.

Secondo il vigente impianto normativo sui parchi naturali, il vaglio preventivo dell'Ente Parco sugli interventi in ogni caso modificativi del territorio - sottoposto al vincolo paesaggistico e ambientale - costituisce un momento essenziale per la tutela effettiva delle aree protette. Tale tutela, riposta a livello legislativo nella legge n. 394 del 1991, che all'art. 34 ha istituito il Parco Nazionale del Vesuvio, ha trovato più puntuale normazione nel d.p.r. 5 giugno 1995, il regolamento che ha fissato la perimetrazione del Parco Nazionale, ha istituito l'Ente di gestione del Parco medesimo e ha prescritto un ulteriore strumento di operatività, ovvero norme più dettagliate e confacenti alle esigenze del territorio del Vesuvio (1).

L'ordine di rimozione di opere abusive è atto vincolato e necessitato che non richiede nessun'altra motivazione se non l'accertamento del carattere abusivo dell'opera. Pertanto, l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nell'adottare siffatto provvedimento, non deve compiere alcuna particolare valutazione circa la concreta incidenza dell'intervento sull'assetto del territorio né una comparazione tra l'interesse del privato e quello pubblico che è in re ipsa, consistendo quest'ultimo nel ripristino dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali violati; né infine sussiste la possibilità di adottare provvedimenti alternativi (2).

(1-2) In senso conforme cfr. T.A.R. Campania, Sez. III 28 agosto 2017, n. 4142, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.